

Centro Studi Fism Nazionale



IL NUOVO CCNL FISM 2021 – 2023

Roma, 01/04/2023

A cura di Cinzia Parimbelli-Claudio Gabusi



IL VECCHIO CCNL

Stipulato il 16/12/2016

Validità dal 1/1/2016 al 31/12/2018

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

(Art. 1)

Applicazione anche agli ENTI DEL TERZO
SETTORE

DECORRENZA E DURATA

(Art. 2 nuovo ccnl)

STIPULATO IL 1 marzo 2023

Siglato il 14/12/2022 e il 28/12/2022

Ratificato dal consiglio Nazionale Fism il 17/01/2023

Dal 01.01.2021 al 31.12.2023

- Tre anni parte normativa
- Tre anni parte economica
- Per il periodo 01/01/2019-31/12/2020
continuità giuridica e per l'economica
erogazione di una tantum



INSCINDIBILITÀ (Art. 3)

ENTE BILATERALE NAZIONALE (Art. 4)

**COMMISSIONI PARITETICHE NAZIONALI E
REGIONALI (Art. 5)**

INFORMAZIONE (Art. 6)

(non modificati)

RAPPRESENTANZA SINDACALE

(Art.7)

- in Istituti fino a 15 dipendenti la RSA si suddividono le 75 ore di permesso previste per anno scolastico;
- in Istituti oltre i 15 dipendenti le 75 ore spettano per ciascun rappresentante sindacale;
- i permessi devono essere chiesti con almeno 4 gg. lavorativi di anticipo



ASSEMBLEA (Art.8)

PERMESSI DIRIGENTI SINDACALI
(Art.9)

AFFISSIONI (Art. 10)

RITENUTE SINDACALI (Art.11)

(non modificati)

TRATTENUTE PER SCIOPERO

(Art. 12)

In caso di astensione da lavoro per sciopero per l'intera giornata verrà effettuata una ritenuta corrispondente a 1/26 della retribuzione.

LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

(Artt. 13 e 14)

Primo livello: **NAZIONALE** (materie di carattere generale previste nel CCNL)

Secondo livello: a) **Regionale**;

b) **Territoriale e/aziendale**

REGIONALE: art. 13/B: principi generali della organizzazione del lavoro, e.. (*successiva slide*)

TERRITORIALE e AZIENDALE: art. 14: organizzazione del lavoro nell'istituto e... (*successiva slide*)

SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

(Art. 13.B) REGIONALE

Si segnalano in particolare:

e. ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art. 21

f. *attività istituzionali che ampliano l'offerta di servizi socio educativi anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica*

g. e quant'altro non specificamente demandato al livello nazionale della contrattazione

Importante : nel caso sussistano le condizioni, i premi legati a parametri oggettivi di risultato potranno accedere alle agevolazioni contributive e fiscali secondo quanto previsto dalla normativa in vigore

LIVELLO DI CONTRATTAZIONE E/O DI ENTE/ISTITUZIONE

(Art. 14)

Valorizzato anche il **livello di contrattazione territoriale** (provinciale) e aziendale.

Materie:

- a) organizzazione del lavoro: orario di lavoro; ferie; permessi, ecc. (*)
- b) Accordi di welfare aziendale**
- c) Regolamento interno ... (art. 80)

(*) “..Avuto riguardo alle effettive esigenze dell’utenza ...”
(art. 14, co.2)

TUTELE DEL PERSONALE E AMMORTIZZATORI SOCIALI

(Art. 15)

- ▶ Al fine di garantire il sostegno al reddito e all'occupazione, gli Enti gestori si impegnano a dar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali nei seguenti casi:
- ▶ crisi conclamata ed accertata che preveda riduzione d'orario;
- ▶ licenziamenti collettivi od individuali;

AMBITO E CONTESTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

(Art. 16 non modificato)

Importanti principi su ruolo, funzioni, responsabilità di:

- ENTE GESTORE
- **PERSONALE DOCENTE**

- A. l'autonomia del gestore
- B. il riferimento al progetto educativo dell'ente e agli indirizzi dell'ente gestore
- C. la formazione del personale e la qualità del servizio
- D. la partecipazione dei lavoratori e dell'utenza

ASSUNZIONE

(Art. 17)

- ▶ L'Ente gestore, all'atto dell'assunzione, richiede al lavoratore la dichiarazione di conoscere, accettare e condividere il progetto educativo della Scuola ed **i principi** cui esso si ispira.
- ▶ ... da inserire in maniera espressa nel contratto individuale di lavoro
- ▶ Richiamo al D.lgs 152/1997 ess.mm. In materia di procedure di assunzione

PERIODO DI PROVA

(Art. 18)

- ▶ I, II e III Liv. 30 gg. Lavorativi
- ▶ IV, V e VI Liv. 90 gg. lavorativi
- ▶ VII e VIII Liv. **150 gg. lavorativi**
- ▶ Il periodo di prova è sospeso durante i **periodi di sospensione** della scuola
- ▶ **Per il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale,** la durata massima del periodo di prova, espressa in giorni lavorativi, è prevista nella misura di $\frac{1}{4}$ della durata del contratto, con arrotondamento del risultato per eccesso all'unità successiva. Il periodo di prova nei contratti a termine non potrà comunque superare la durata prevista dal presente contratto per i contratti a tempo indeterminato relativi al medesimo livello.



COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI

(Art. 19)

DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

(Art. 20)

(non modificati)

TEMPO DETERMINATO

(Art. 21.1 e 21.2)

Apposizione del termine

- ▶ Durata massima di 12 mesi (senza causale)
- ▶ Fino a 60 mesi per:
- ▶ ragioni di **carattere sostitutivo** di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
- ▶ Assistenti di bambini diversamente abili e/o necessitano di particolari cure ed attenzioni (lavoratori dell'area II, livello IV, lettera b, art. 34)
- ▶ Sostegno agli alunni con disabilità certificata, nel caso in cui non siano disponibili docenti specializzati
- ▶ Per il personale docente/educativo in attesa di conseguire il titolo abilitante all'esercizio della funzione

Cessazione anticipata solo per comune volontà delle parti o per giusta causa

TEMPO DETERMINATO

(Art. 21)

Art. 21.1

Fino a 36 mesi (nelle ipotesi previste all'art.19 comma 1 lettere a e b del D.lgs 81/2015:

- ▶ *a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività*
- ▶ *b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria*

TEMPO DETERMINATO

(Art. 21.3)

Limiti Quantitativi

- ▶ I contratti a tempo determinato non possono superare il **30%** del personale in forza a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato
- ▶ Sempre possibile l'assunzione fino a due unità.

Esempio: scuola con 4 dipendenti

$$4 \times 30\% = 1,20 \gg \gg$$

TEMPO DETERMINATO

(Art. 21.3)

Il limite quantitativo del presente articolo non si applica ai contratti a tempo determinato attivati:

- nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi
- per ragioni di carattere sostitutivo (con conservazione del posto)
- per lo svolgimento di attività stagionali di cui al succ. art. 21.12
- con lavoratori di età superiore a 50 anni
- per una durata non superiore a 7 mesi
- con assistenti di bambini diversamente abili e/o necessitano di particolari cure ed attenzioni (lavoratori inquadrati nell'area seconda, livello IV, lettera b dell'art.34)
- con insegnanti di sostegno privi della specializzazione.

TEMPO DETERMINATO

(Art. 21.4 non modificato)

Divieti

Non è ammessa l'assunzione a tempo determinato:

- ▶ Per la sostituzione di lavoratori in **sciopero**
- ▶ Se si è proceduto nei sei mesi precedenti a **licenziamenti collettivi**
- ▶ Siano occupati lavoratori con accordi di **solidarietà**
- ▶ Non sia effettuata la **valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm. e ii.**

TEMPO DETERMINATO

(Art. 21.5)

Disciplina della proroga

- Il contratto a tempo determinato può essere prorogato nell'arco dei 36 mesi fatta eccezione per quanto previsto dagli artt. 21,1 e 21.2
- Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di **quattro** volte **nell'arco della durata massima concordata tra le parti e nei limiti stabiliti dal presente ccnl**

TEMPO DETERMINATO

(Art. 21.7)

Successione di contratti

- Dieci giorni di intervallo per contratti inferiori ai sei mesi
- Venti giorni di intervallo per contratti superiori a sei mesi
- No intervallo per contratti effettuati per **ragioni sostitutive.**

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITÀ STAGIONALI

(Art. 21.12)

- ▶ Le attività svolte durante il periodo estivo (luglio ed agosto) o altro periodo individuato dalla contrattazione di II livello) ad es. centri estivi, grest, cre, colonie, ludoteche, hanno caratteristiche di stagionalità.
- ▶ I dipendenti assunti per detti servizi sono da considerare «stagionali»
- ▶ gli inquadramenti e le mansioni sono quelli previsti dal ccnl
- ▶ Può essere previsto un salario aggiuntivo
- ▶ sono fatti salvi gli accordi territoriali già sottoscritti.

Le parti concordano che:

- ▶ sono fatti salvi gli accordi di II livello riguardanti le attività nei centri estivi del personale su base volontaria
- ▶ I lavoratori che hanno manifestato la disponibilità su base volontaria hanno la precedenza nell'assegnazione
- ▶ Le Istituzioni organizzatrici devono garantire il rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITÀ STAGIONALI (Art. 21.12)

- Ai lavoratori stagionali si applica il diritto di precedenza di cui all'art 24 comma 3 del D.lgs 81/2015
- Il periodo di prova non può superare i 6 gg. lavorativi
- I contratti «stagionali» possono essere rinnovati o prorogati in assenza delle condizioni di cui all'art.19 comma 1 del citato D.lgs 81/2015° non si applica il limite di durata di cui al precedente art.21.1
- Il contratto stagionale deve essere stipulato per iscritto e deve obbligatoriamente riportare la data del termine

DIRITTO DI PRECEDENZA

(Art. 22)

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso ente, ha prestato attività lavorativa per un periodo **superiore a sei mesi nell'anno scolastico precedente** ha diritto di precedenza:

- sia nelle assunzioni a tempo **indeterminato**
- che a tempo **determinato**

effettuate dal datore di lavoro entro i **successivi dodici mesi** con riferimento alla qualifica, al livello ed alle mansioni precedentemente espletate **con l'eccezione del personale docente o educativo sprovvisto dei titoli previsti**

DIRITTO DI PRECEDENZA

(Art. 22)

- Ai lavoratori stagionali si applica il diritto di precedenza previsto dall'art. 24 comma 3 del D.lgs 81/2015 (art.21.12)
- Per gli assistenti dei bambini diversamente abili e/o necessitano di particolari cure ed attenzioni e per gli insegnanti di sostegno privi di abilitazione, il diritto di precedenza vale solo per incarichi accessibili in base alle qualifiche ed abilitazioni possedute, in continuità con il servizio educativo e scolastico

DIRITTO DI PRECEDENZA

(Art. 22)

- ▶ Il “diritto di precedenza..” deve essere espressamente **richiamato** nel contratto individuale di lavoro
- ▶ Può essere esercitato se il lavoratore manifesta **per iscritto** la propria volontà **entro sei mesi** dalla data di cessazione e si estingue allo scadere di un anno dalla citata cessazione
- ▶ Le Fism territoriali forniscono alle Commissioni Paritetiche Regionali (su richiesta) l'entità, la durata, il numero dei lavoratori interessati e le mansioni dei lavoratori assunti a tempo determinato

PART-TIME

(Art. 23)

- ▶ Per il solo personale docente delle scuole dell'infanzia **titolare di sezione** e per il personale **educativo degli asili nido** è ammesso esclusivamente il part-time di tipo orizzontale indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro.
- ▶ Part-time verticale o misto: per altre docenti (sostegno, lingua straniera, musica, motoria, ecc.)

REIMPIEGO

(Art. 24)

Prima di procedere a nuove assunzioni a tempo **indeterminato** si deve:

- Dare la precedenza ai dipendenti che nell'anno scolastico precedente, fatto salvo quanto previsto all'art. 31, siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale
- Il lavoratore conserva tale diritto per i dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
- Il diritto al reimpiego prevale sul diritto di cui all'art. 22 del ccnl
- Per il reimpiego si terrà conto, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di servizio presso l'Ente
 - maggiori carichi di famiglia
 - maggiore età anagrafica
- Il personale reimpiegato nelle stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova

LAVORO SUPPLEMENTARE

(Art. 25/A non modificato)

- ▶ Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al personale part time, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari
- ▶ Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, o di formazione professionale
- ▶ Il lavoro supplementare è retribuito con una **maggiorazione del 15%** della retribuzione oraria.

CLAUSOLE ELASTICHE

(Art. 25/B)

- ▶ Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale può prevedere clausole elastiche relative alla variazione della **collocazione temporale** della prestazione lavorativa, ovvero relative alla **variazione in aumento della sua durata**, a fronte di oggettive esigenze di carattere produttivo o organizzativo.
- ▶ “Clausole elastiche” possono essere liberamente pattuite direttamente tra lavoratore e datore di lavoro
- ▶ Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi.

APPRENDISTATO

(Artt. 26-27 non modificati)

- È possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante personale di tutte le aree (*quindi anche il personale docente*).
- È possibile anche il part time purché in percentuale non inferiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno della rispettiva qualifica

LAVORO INTERMITTENTE

(Art. 28)

- ▶ tempo determinato o indeterminato
- ▶ chiamata di un lavoratore disponibile
- ▶ ai sensi del D.lgs 81/2015
- ▶ In relazione a particolari esigenze organizzative al fine di assicurare la continuità del servizio socio educativo e didattico
- ▶ Si rimanda all'allegato 4 parte integrante del ccnl

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

(Art.29)

- Contratto con Agenzia di somministrazione per la messa a disposizione di personale solo a tempo determinato
- metodi di utilizzo:
 - per particolari picchi di attività
 - per servizi e lavori che richiedono professionalità e specializzazioni non in disponibilità dell'Ente
 - per lo svolgimento di lavori definiti e predeterminati temporalmente
 - nel trimestre di riferimento non oltre il 20% dei lavoratori occupati a diverso titolo
 - entro il 28/2 dell'anno successivo, informativa a Fism e OO.SS. Territoriali del n. dei contratti e dei lavoratori, le motivazioni, la durata e la qualifica.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

- Divieti di utilizzo: (Art.29)
 - Enti che nei 12 mesi precedenti hanno proceduto con licenziamenti per riduzione di personale nelle mansioni specifiche
 - Enti in cui siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni d'orario per contratto di solidarietà difensivo
 - in Enti ove non si sia provveduto alla valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/2008

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

- Dichiarazione a verbale: (Art.29)
- Per la vigenza di questo contratto, le parti concordano sull'utilizzo della somministrazione di lavoro anche per il personale educativo e docente come strumento per fronteggiare la crisi dovuta alla strutturale carenza di queste figure professionali.
- Nel caso in cui interventi normativi futuri ripristinassero percorsi abilitativi utili a soddisfare le esigenze di personale degli Enti, le parti si impegnano a rivedere la struttura del presente articolo.
- Le Parti, al fine di verificare l'efficacia della formulazione del presente articolo, si impegnano a riunirsi in sede di Commissione Paritetica Nazionale per l'analisi dei dati delle comunicazioni obbligatorie.
- Alla scadenza del presente contratto, ed in caso di mancato avvio del negoziato per il rinnovo dello stesso, l'istituto della somministrazione per i docenti ed educatori cesserà la sua applicazione alla data del 31.08.2024.



CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

(Art. 30 non modificato vedi allegato 3 del CCNL)

(

ACCORDO DI RETE

(Art. 31 non modificato)

(1)

- **Interessi comuni** tra le scuole
- Formalizzato mediante **“scrittura privata”**
- Collaborazione organizzata tra più gestori che mantengono però **autonomia e individualità**
- Possibilità di gestire il personale razionalizzando e migliorando **l’organizzazione del lavoro**
- Si applicano le regole del **distacco**

ACCORDO DI RETE

(Art. 31)

(2)

Ricorso all'accordo di rete per:

- Coordinamento pedagogico/didattico e Segreteria
- Personale in esubero
- Completamento orario di lavoro
- altro



CONTRATTO DI TIROCINIO E STAGE

(Art. 32 non modificato)

VOLONTARIATO

(Art. 33)

- Gli Enti no profit e gli Enti del Terzo Settore che applicano il ccnl possono avvalersi di volontari per lo svolgimento di attività occasionali e/o saltuarie, purché non rivolte a sostituire, in tutto o in parte, il lavoro e le attività del personale dipendente in organico, secondo quanto previsto dall'art. 17, D.lgs. 117/17 e dall'art. 1 della legge 62/2000.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

(Art. 34)

- I livelli di inquadramento non sono stati rivisti con eccezione delle precisazioni sul personale educativo delle sezioni primavera
- Di seguito una declaratoria a riepilogo

QUALIFICHE E LIVELLI

(Art. 34)

Area I: servizi amministrativi tecnici e ausiliari

- **I liv.** (ausiliari): lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatrici di bus, inservienti
- **II liv.** (esecutivo): autisti, aiuto cuochi, impiegati d'ordine
- **III liv.** (qualificati): operatore di nido e scuola per la cura della persona e dell'igiene personale di bambini, cuochi
- **IV liv.** (concetto/specializzati): cuochi specializzati o con più di 5 anni con la stessa mansione presso stessa scuola, segreteria, addetti amministrazione, contabili
- **V liv.** (con specializzazione): segretari amministrativi, contabili di rete

QUALIFICHE E LIVELLI

(Art. 34)

Area II: servizi di istruzione, formativi ed educativi

- **III Liv.** assistenti nido, altro personale educativo di altri servizi diversi dal nido
- **IV Liv.** (presenza in aula/laboratorio): assistenti al pre/post scuola, assistenti ai bambini diversamente abili e animatori
- **V Liv.** (educativo): educatrici nido e **sezioni primavera** istruttori attività parascolastiche, puericultori, logopedisti
- **VI Liv.** (docenti): docenti scuola dell'infanzia, insegnanti di sostegno, inglese, musica, motoria, ecc., coordinatrice senza insegnamento.

QUALIFICHE E LIVELLI

(Art. 34)

Personale delle “Sezioni Primavera” dichiarazione congiunta:

- Per quanto riguarda il personale educativo delle sezioni primavera sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto nonché eventuali regolamenti regionali che attribuiscono le sezioni primavera alla scuola per l'infanzia. In questi casi, il personale educativo delle sezioni primavera è inquadrato economicamente al VI livello fermo restando quanto previsto dalla lett. B) dell'art. 56 del presente ccnl.

QUALIFICHE E LIVELLI

(Art. 34)

Area III: Servizi di direzione e coordinamento

QUALIFICHE INQUADRATE AL VII° LIVELLO:

- ❑ Coordinatrice di scuola dell'infanzia con **almeno 5** sezioni;
- ❑ Coordinatrice di scuola dell'infanzia **con meno di 5** sezioni e che gestisca **anche il nido**;
- ❑ Coordinatrice di nido con **almeno 3 nuclei**: lattanti, semidivezzi e divezzi.
- ❑ Responsabile amministrativo di scuole di grandi dimensioni con diverse tipologie di servizi.

Ai quali è concessa anche una "indennità accessoria" (art. 48)

QUALIFICHE E LIVELLI

(Art. 34)

Area III: Servizi di direzione e coordinamento

QUALIFICHE INQUADRATE AL VIII° LIVELLO:

- ❑ Coordinatore di scuola dell'infanzia e servizi educativi a livello territoriale o di rete;
- ❑ Docente con titolo di formatore specialistico che svolge attività di formazione interna;
- ❑ Direttore amministrativo di reti scolastiche a livello territoriale

Ai quali è concessa anche una "indennità accessoria" (art. 48)

ATTIVITÀ CONNESSE

(Art. 35 non modificato)

- Le **attività connesse** riguardano il personale educativo, il personale docente (anche con funzioni di coordinamento) inquadrato **nella area seconda**.
- **Per attività connesse s'intendono** tutte le attività, sia individuali che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, nonché gli incontri con le famiglie ed altri momenti di partecipazione alla vita della scuola previsti nei programmi annuali di attività scolastica o concordate con la direzione dell'ente.
- Le predette attività si intendono **comprese nell'orario** di lavoro di cui all'art.57

INCARICO DI COORDINAMENTO

(Art. 36 non modificato)

- In scuole dell'infanzia fino a quattro sezioni il legale rappresentante dell'ente gestore può conferire con atto scritto **l'incarico temporaneo** di coordinamento pedagogico didattico **a persona dipendente dell'ente stesso** o a **persona esterna**, che siano in possesso dei requisiti giuridici e professionali stabiliti dalle norme.
- *(competete una indennità: art. 48 senza il diritto ad inquadramento superiore)*



MUTAMENTI DI QUALIFICA

(Art. 37)

MANSIONI PROMISCUE

(Art. 38)

(non modificati)

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI

(Art.39)

In presenza di alunni disabili non è più previsto il limite di 20 alunni per sezione ma si applica la normativa ministeriale e le Linee guida del Ministero dell'Istruzione.

RETRIBUZIONE MENSILE

(Art. 40 non modificato)

Elementi fissi:

- **paga base** (inclusa la indennità di contingenza maturata al 30.11.1991);
- **aumenti periodici di anzianità** (scatti) maturati al 31.12.2015;
- **aumento di anzianità in corso al 31.12.2015** nella quota maturata in tale data denominato “scatti di anzianità consolidati”;
- **salario di anzianità** di cui al successivo art. 46

Elementi variabili:

- **eventuali indennità aggiuntive e/o accessorie**
- **eventuale superminimo**
- **eventuale salario accessorio**



PROSPETTO PAGA

(Art. 41 non modificato)

RETRIBUZIONE TABELLARE

(Art. 42)

Livelli	Base 31/12/2018	Dall'1/9/2022	Dall'1/9/2023
1	1.312,06	1.346,94	1.381,82
2	1.363,46	1.399,71	1.435,96
3	1.365,44	1.401,74	1.438,04
4	1.409,12	1.446,58	1.484,05
5	1.485,86	1.525,36	1.564,87
6	1.504,55	1.544,55	1.584,55
7	1.652,99	1.696,94	1.740,88
8	1.690,38	1.735,32	1.780,26



INDENNITA' DI CONTINGENZA

(Art. 43 non modificato)

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ (SCATTI)

(Art. 44)

- Ex art. 44: superamento degli aumenti periodici di anzianità.
- Ex art. 45 la liquidazione ed il consolidamento dello scatto di anzianità in corso al 31/12/2015.

WELFARE CONTRATTUALE

(Art. 45)

Per gli anni 2022 e 2023 i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200 € da utilizzare entro il 31/12 dell'anno successivo. I parametri di maturazione sono i seguenti:

- Avere superato il periodo di prova
- In forza all'1/9 o successivamente assunti entro il 31/12
- Con contratto a tempo indeterminato
- Con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1/1 - 31/12)
- Con esclusione dei lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1/9 – 31/12

WELFARE CONTRATTUALE

(Art. 45)

- Sono riproporzionati per i lavoratori part time
- sono comprensivi di eventuali oneri sociali e fiscali a carico delle Scuole
- Sono esclusi dalla base di calcolo del TFR
- Sono aggiuntivi rispetto ad altre offerte di beni e servizi già presenti in Istituto e l'offerta potrà essere riarmonizzata
- Potranno essere destinati al fondo di previdenza complementare Espero

SALARIO DI ANZIANITÀ

(Art. 46)

- ➔ Dall'1/9/2023 i dipendenti con almeno due anni di servizio presso il medesimo Ente, maturano un salario di anzianità di 15 € per 13 mensilità

Salario di anzianità: importi e decorrenze		
Data di assunzione	dal 31.12.2018	dal 01.09.2023
Prima del 31.12.2018	27,00	15,00
dal 01.01.2019 al 31.08.2023		15,00

UNA TANTUM

(Art. 47)

- A copertura del periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020 e dall'01/01/2021 al 31/12/2021
- Al personale di tutti i livelli in forza alla data dell'01/09/2022 viene erogata a titolo di una tantum onnicomprensiva l'importo di 188,50 € così suddivisa:
 - 01/01/19-31/12/20 € 104,00
 - 01/01/21-31/12/21 € 84,50
- Proporzionata all'orario individuale di lavoro ed ai mesi di effettiva prestazione lavorativa considerando mese intero la frazione superiore a 15 gg.

In CCNL l'erogazione è prevista per il 50% a maggio 2023 e il rimanente a settembre 2023.

INDENNITÀ ACCESSORIE

(Art. 48 non modificato)

Funzioni di coordinamento

- al personale educativo del **V livello** cui è attribuita la funzione di **coordinatore del servizio di nido**: € 20,00 lordi mensili fissi;
- al personale docente del **livello VI** cui è attribuita la funzione di **coordinatore in scuole fino a 4 sezioni**: € 25,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia;
- al personale del **livello VII** cui è attribuita la funzione di **coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei**: € 12,00 lordi mensili per il numero dei nuclei di nido;
- al personale del **livello VII** cui è attribuita la funzione di **coordinatore in scuole dell'infanzia fino a 4 sezioni con anche nuclei di nido**: € 12,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia e dei nuclei di nido;
- al personale del **livello VII** cui è attribuita la funzione di **coordinatore in scuole dell'infanzia con almeno 5 sezioni, con o senza nuclei di nido**: € 12,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia e nuclei di nido;
- al personale del **livello VIII** cui è attribuita la funzione di **coordinatore**: € 30,00 lordi mensili fissi.



13 MENSILITÀ (Art. 49)

SERVIZIO FUORI SEDE. MISSIONI (Art. 50)

**DETERMINAZIONE DELLA QUOTA GIORNALIERA
E DELLE QUOTA ORARIA MENSILE (Art. 51)**

**SOSTITUZIONE E SUPPLENZA DI PERSONALE
(Art. 52)**

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art. 53)

(non modificati)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(Art. 54)

Novità:

- La previdenza complementare si realizza mediante l'adesione dei lavoratori a Fondi Negoziali di Previdenza complementare nazionali e/o regionali costituiti dalle Parti datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali Confederali.
- È anche materia di contrattazione regionale e/o territoriale
- In sede di prima applicazione si fa riferimento all'art. 45 del ccnl ed al successivo accordo con il Fondo Espero (allegato 5 in attesa di definizione e ratifica)



TRASFERIMENTO E CESSIONE DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA

(Art. 55 non modificato)

ORARIO DI LAVORO

(Art. 56 non modificato)

- Per tutto il personale: **37 ore settimanali**
escluso il personale educativo e docente
- Personale educativo dei nidi: **35 ore settimanali**
- Personale educativo /docente delle sezioni primavera:
35 ore settimanali
- Personale docente: **32 ore settimanali**
fatto salvo quanto previsto all'art. 57 *(slide successiva)*
- Personale docente di altre discipline
(lingua, musica, psicomotricità, altro): **35 ore settimanali**

ORARIO DI LAVORO

Personale docente

(Art. 57)

- 32 ore settimanali
- 100 ore aggiuntive per ogni anno scolastico con il limite di 4 ore settimanali
- Le ore aggiuntive sono recuperate con permessi giornalieri come segue:

Orario settimanale su 5 gg. 22 giorni di permesso

Orario settimanale su 6 gg. 26 giorni di permesso

I giorni di cui sopra sono da riproporzionare alle ore effettivamente prestate.

Le previsioni del presente articolo si applicheranno a partire dall'1/09/2023.

ORARIO DI LAVORO

Personale docente part-time

(Art. 57)

- Al personale **docente part time**, con orario di lavoro **non inferiore al 20%** dell'orario contrattuale può essere richiesto un **prolungamento** dell'orario settimanale con le stesse modalità riproporzionato alla sua percentuale di part time.

RECUPERO DELLE ORE PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO

(Art. 58 non modificato)

SOSPENSIONE STRAORDINARIA DELLE ATTIVITÀ

(Art. 59)

- A tutela dei lavoratori e del patrimonio, l'Istituto, in caso di chiusure per cause di forza maggiore, curerà l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalle norme in vigore

SETTIMANA LAVORATIVA

(Art. 60 non modificato)

La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, va comunque **considerata di 6 giorni**, anche se il servizio scolastico è distribuito su 5 giorni.

Nota.

Si rileva l'importanza di programmare il calendario scolastico, l'orario di lavoro, le ferie, i giorni di permesso a recupero nell'intero periodo dell'anno scolastico stesso.

LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E STRAORDINARIO

(Art. 61 non modificato)

- a) **Lavoro notturno** (dopo le ore 22 e sino alle ore 6 antimeridiane)
- b) Lavoro festivo
- c) **Lavoro straordinario** (h. 80 l'anno docenti/educatori; h. 120: altri): condizioni eccezionali
- d) Maggiorazione oraria
 - lavoro straordinario diurno feriale 25%
 - lavoro straordinario notturno 40%
 - lavoro straordinario festivo 75%
 - lavoro straordinario notturno festivo 100%



RIPOSO SETTIMANALE (Art.62)

**FRUIZIONE DEI PASTI. VITTO E
ALLOGGIO** (Art. 63)

FERIE (Art. 64)

FESTIVITÀ (Art. 65)

(non modificati)

PERMESSI RETRIBUITI

(Art. 66 - I° parte)

- 3 giorni per lutto: per il coniuge, per parenti entro il 2° grado (cfr. CC), altro componente del nucleo familiare **risultante dallo stato di famiglia**
- 2 giorni per motivi personali: per visite mediche e specialistiche, nonché per cure dentarie e piccoli interventi sanitari comportanti disagio o stress prolungato, ovvero aventi carattere di urgenza e non programmabili, su produzione di documentazione
- 5 giorni per altri motivi personali e/o relativi a familiari: entro il 2° grado di parentela (cfr. CC) quali necessità di carattere medico (analisi, visite, accertamenti sanitari, infortuni, ricoveri), nascite, matrimoni, su produzione di documentazione. Fruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi

PERMESSI RETRIBUITI

(Art. 66 - II° parte)

Altre fattispecie: L. 104 handicap; Legge 53 maternità/paternità; donazione di sangue ...

Condizioni:

- Richiesta scritta con congruo anticipo salvo urgenza
- Tutti permessi **devono essere documentati**

Permessi brevi:

“Sono concessi inoltre brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico, anche cumulabili, in caso di documentate esigenze di carattere medico da recuperare nel corso dell'anno scolastico”.



PERMESSI NON RETRIBUITI

(Art. 67)

PERMESSI ELETTORALI

(Art. 68)

(non modificati)

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(Art. 69)

Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro:

- Il dipendente deve darne **immediata** comunicazione all'Ente, salvo il caso di grave impedimento
- La medesima modalità vale anche per la prosecuzione dell'assenza

Comma B

Il periodo di comporta risulta modificato nei seguenti termini:

- Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 180 gg.
- Mantenimento del posto di lavoro per assenze per eventi morbosi anche diversi, anche non continuative, fino ad un massimo di 365 gg. nel periodo di 3 anni solari
- Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore 20 gg. prima della scadenza dei termini sopra evidenziati

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(Art. 69)

Comma B

- Nel caso di superamento dei periodi sopra indicati il lavoratore può richiedere fino a 6 mesi di aspettativa non retribuita con conservazione del posto, dietro presentazione di certificazione medica
- La richiesta dovrà pervenire entro 10 gg. dalla scadenza del contratto
- In caso di malattia fortemente invalidanti il periodo di aspettativa sale a 12 mesi
- Per i tempi determinati le norme di questo articolo si applicano sino alla scadenza del contratto stesso

INFORTUNIO SUL LAVORO (Art. 70)

**LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE
ONCOLOGICHE** (Art. 71)

PERMESSI PER LAVORATORI INVALIDI
(Art. 72)

CONGEDO MATRIMONIALE
(Art. 73)

(non modificati)

TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

(Art. 74)

Vista la costante evoluzione della materia l'articolo fa espresso riferimento alle normative vigenti.

Nello specifico:

- Il congedo con modalità oraria prevede pacchetti orari non inferiori al 50% dell'orario di lavoro medio su base settimanale
- Dovrà coincidere con l'inizio o la fine dell'orario di lavoro
- La richiesta di utilizzo dovrà pervenire all'Ente almeno 15 gg. prima dell'utilizzo



SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO SOSTITUTIVO
(Art. 75)

**ASPETTATIVE E PERMESSI PER CARICHE
PUBBLICHE ELETTIVE (Art. 76)**

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
(Art. 77)

(non modificati)

DIRITTO ALLO STUDIO

(Art. 78)

- Per la prosecuzione di percorsi di studio, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o della certificazione del sostegno, salvo inderogabili esigenze di servizio, i dipendenti hanno diritto a turni di lavoro che facilitino la frequenza e la preparazione agli esami
- Nel caso non fosse possibile realizzare quanto sopra, sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) annue.
- I permessi sono concessi per la frequenza a corsi regolari di studi in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, per i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e per la frequenza a tutti i corsi previsti dalla normativa per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola per l'infanzia o la specializzazione al sostegno

Modalità nella concessione:

- per la riduzione dell'orario di lavoro non più di 1/5 o frazione di 1/5 di dipendenti, nell'anno solare
- A parità di condizioni i permessi dovranno essere concessi a chi non ne ha mai usufruito per il medesimo corso
- Dietro presentazione di idonea documentazione



PERMESSI PER LA CRESCITA PROFESSIONALE (Art. 79)

REGOLAMENTO INTERNO (Art. 80)

DOVERI DEL LAVORATORE (Art. 81)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (Art. 82)

RICHIAMO SCRITTO, MULTA E SOSPENSIONE (Art. 83)

LICENZIAMENTO CON PREAVVISO (Art. 84)

(non modificati)

LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

(Art. 85)

Tra le motivazioni sono state inserite le assenze ingiustificate oltre i 3 giorni consecutivi o ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente festività o ferie. La previsione va a modificare anche l'Art. 84.



SOSPENSIONE CAUTELARE

(Art. 86)

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(Art. 87)

(non modificati)

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

(Art. 88)

- I, II e III Liv. 1 mese
- IV, V e VI Liv. 2 mesi
- VII e VIII LIV. 3 mesi

- Chiusura totale o di un ordine 4 mesi per tutti Liv.

- Dimissioni tempo determinato 1 mese

- Per mese: considerare di calendario
- **Il datore di lavoro può dispensare il dipendente dall'effettuare il periodo di preavviso senza obbligo di corresponsione della relativa indennità sostitutiva**

RISOLUZIONE PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ PERMANENTE (Art. 89)

DECESSO DEL LAVORATORE (Art. 90)

DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (Art. 91)

**DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E INDIVIDUALI
PLURIMI, DELLE RIDUZIONI DI ORARIO DI LAVORO E DEI
LICENZIAMENTI COLLETTIVI (Art. 92)**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) (Art.93)

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI DI LAVORO (Art. 94)

(non modificati)



COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE (Art. 95)

La materia regolamentata con apposito accordo tra
le parti (allegato 2 del CCNL)



PERSONALE RELIGIOSO (Art. 96)

ACCORDI DI EMERSIONE (Art. 97)

RINVIO ALLE LEGGI (Art. 98)

(non modificati)

ALLEGATI

- 1) ACCORDO SULLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- 2) ACCORDO SULLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONCILIAZIONE
- 3) ACCORDO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
- 4) ACCORDO SUL LAVORO INTERMITTENTE
- 5) ACCORDO SINDACALE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (in attesa di ratifica da parte di FISM ed ESPERO)



**GRAZIE E
BUON LAVORO!**